

borazione del Ministro per la funzione pubblica e dei sottosegretari di Stato alla funzione pubblica;

il comma 7 dell'articolo 13 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in questione così recita: « Per il personale di prestito in servizio presso gli uffici di diretta collaborazione, che ne faccia domanda, il Ministro può disporre, previo assenso dell'Amministrazione di appartenenza, il passaggio diretto di cui all'articolo 33 del decreto legislativo n. 29 del 1993, per ricoprire non più di un terzo dei posti di qualifica, anche dirigenziale, corrispondente a quella posseduta dal richiedente, vacanti nel contingente degli uffici affidati alla sua responsabilità » —:

se sia stata valutata la compatibilità di un simile processo di mobilità del personale con la logica che ha ispirato la riforma della Presidenza del Consiglio dei ministri realizzata con il decreto legislativo n. 303 del 1999 e volta, tra l'altro, a perseguire nel breve periodo una drastica riduzione degli organici complessivi della stessa Presidenza del Consiglio;

se si sia considerato che l'attivazione di processi di inquadramento nei ruoli della Presidenza del Consiglio dei ministri di personale chiamato dal Ministro per la funzione pubblica a svolgere attività di diretta collaborazione contrasta palesemente con il principio della « temporaneità » del rapporto di lavoro che si viene ad instaurare tra il dipendente pubblico, chiamato ad assolvere a funzioni di diretta collaborazione con un Ministro o un sottosegretario, e l'amministrazione della Presidenza del Consiglio dei ministri;

se si sia considerato, infine, che l'applicazione del comma 7 dell'articolo 13 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in questione, nel conferire al Ministro per la funzione pubblica uno straordinario potere discrezionale nella scelta del personale da inquadrare nei ruoli della Presidenza del Consiglio dei ministri, sostanzialmente introduce un elemento di disparità di trattamento tra il personale inquadrabile ai sensi della succitata norma

ed il personale già dei ruoli della Presidenza del Consiglio dei ministri che, in servizio alla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 303 del 1999 presso i dipartimenti e gli uffici della Presidenza le cui funzioni sono state devolute ad altre amministrazioni, ha a suo tempo manifestato la volontà, attraverso il diritto di opzione, di permanere nei ruoli della stessa Presidenza del Consiglio sempre che, a seguito della ricognizione dei posti vacanti effettuata nel mese di giugno 1999, ci sia disponibilità in organico. (4-30984)

\* \* \*

#### AFFARI ESTERI

##### *Interpellanza:*

Il sottoscritto chiede di interpellare il Ministro degli affari esteri, per sapere — premesso che:

il regime normativo che fino a qualche mese fa regolava compiutamente la selezione e la destinazione del personale docente di ruolo alle istituzioni italiane di istruzione all'estero, all'università straniera ed alle scuole europee è stato stravolto da un articolo di legge inserito in un testo normativo destinato a regolare rapporti internazionali e taluni aspetti organizzativi del ministero degli Esteri;

trattasi dell'articolo 9, della legge n. 147 del 2000, che in soli sette commi ha radicalmente modificato il precedente regime normativo, introducendo disposizioni con esso confliggenti, sotto diversi profili;

l'articolo 9 della predetta legge prevede ora la formazione di una graduatoria permanente sostanzialmente identica alla precedente, alla quale si accederà mediante l'espletamento di una semplice prova « pratico-orale », certamente meno rigorosa di quella cui è stato sottoposto il personale che trovasi collocato nella attuale graduatoria;

già da questa prima considerazione appare evidente che l'accertamento non rigoroso dei requisiti necessari per la de-

stinazione all'estero comporterà una caduta verticale, per dir così, del livello qualitativo — anche culturale — del personale che andrà a sostituire quello attualmente in servizio;

in sede di applicazione il Ministro degli Esteri ha diffuso una nota del 6 luglio 2000 con la quale sono stati determinati i criteri applicativi che verranno adottati, e questo ancor prima dell'emanando regolamento ex legge 400 del 1988, previsto dal comma 2 dell'articolo 9 in esame;

il ministero intende applicare anche al personale collocato nell'attuale graduatoria permanente le disposizioni concernenti la restituzione ai ruoli di provenienza del personale attualmente in servizio all'estero e l'obbligo di un triennio di servizio in Italia prima di poter ottenere una nuova destinazione che comunque non verrà concessa a coloro che hanno prestato servizio all'estero per un periodo superiore a sette anni;

poiché il ministero ritiene che dette disposizioni siano applicate anche al personale attualmente in servizio, ne consegue che coloro i quali verranno restituiti per compimento del settennio al termine del corrente anno scolastico, pur trovandosi in posizione utile in graduatoria, non verranno nominati per l'anno 2000/2001, proprio in quanto dovranno espletare previamente i tre anni di servizio in Italia;

queste disposizioni applicative produrranno l'effetto perverso di privare di fatto questi ultimi del diritto all'ottenimento di una futura nomina, perché durante il triennio scadrà la validità dell'attuale graduatoria (ossia al 31 agosto 2002) nella quale sono inseriti. In questo modo la legge sopravvenuta dovrebbe — nelle intenzioni del Ministero — epurare la graduatoria del personale che viene a trovarsi in questa posizione;

peraltro quelli che, per mera fortuna, hanno compiuto il settennio di servizio all'estero al termine dello scorso anno scolastico, e quindi prima dell'avvento della nuova legge, hanno ottenuto una nuova

nomina con decorrenza 1999-2000 e resteranno a prestare servizio fino al compimento del nuovo settennio, pur avendo già svolto un numero di anni di servizio all'estero, ampiamente superiore al numero massimo di permanenza in servizio all'estero, previsto dal suddetto articolo 9;

da tale applicazione rigida da parte del Mae viene fortemente penalizzato soprattutto il personale che si trova nel primo settennio di servizio;

siamo di fronte ad una sorta di operazione chirurgica finalizzata allo scopo di attuare una vera e propria epurazione del personale attualmente in servizio all'estero composto peraltro da persone che, per la maggior parte, si trovano ai primi posti della graduatoria, per favorire altro personale proveniente dall'Italia, che magari non ha mai avuto esperienze di servizio all'estero, che trovasi in posizione subordinata nella stessa graduatoria;

appare evidente, in ogni caso, il contrasto tra le disposizioni dello stesso 4° comma di detto articolo 9, laddove le une tendono all'applicazione del nuovo regime normativo a decorrere dall'anno scolastico 2001/2002 e l'altra che, confermando — in via transitoria — la validità dell'attuale graduatoria permanente anch'essa fino al termine di detto anno 2001/2002, imporrebbe inderogabilmente la destinazione all'estero del personale che vi è utilmente collocato, senza il previo compimento dei tre anni di servizio in territorio metropolitano e il superamento delle nuove procedure di selezione;

la politica scolastica e culturale italiana all'estero dovrebbe essere sempre strumento indispensabile della nostra politica estera, che necessita di risorse umane di grande professionalità; i docenti all'estero devono essere i migliori, primi di ogni selezione, tenuto conto anche dei costi dell'Amministrazione deve sostenere per le destinazioni all'estero del personale della scuola;

in aggiunta a questo:

la direzione generale per le relazioni culturali ha disposto, in pretesa strumentale ed aberrante applicazione dell'articolo 9 della legge 147 del 26 maggio 2000 la immediata ed indiscriminata restituzione ai ruoli metropolitani di tutti gli insegnanti che si trovano attualmente in servizio all'estero (presso le istituzioni scolastiche italiane oppure Scuole Europee) in esecuzione di pronunce cautelari passate in giudicato emesse dal Consiglio di Stato dal Tar Lazio e dal tribunale civile di Roma;

tale comportamento insensatamente terroristico, appare essere ingiustificato ed illegale sia perché la legge 147/2000 non produce effetti retroattivi, e seppure li prevedesse, non potrebbe incidere su pronunce giurisdizionali ormai intangibili e sia perché detti richiami sono in contrasto persino con gli stessi principi fissati dalla norma in questione —:

se non intenda interpretare correttamente l'articolo 9 della citata legge nel senso di permettere al personale che sta esaurendo il mandato relativo all'anno 1999/2000 e 2000/2001 di poter essere nuovamente nominato per un quinquennio, sulla base della graduatoria che lo stesso articolo 9 prevede, mantenga vigore sino al termine dell'anno scolastico 2001/2002, senza dover sottostare alla permanenza obbligatoria per un triennio in Italia, per non pervenire al risultato assurdo e contraddittorio che la stessa graduatoria mantenuta in vita, non avrebbe nessun effetto positivo per i vincitori mentre esplicherebbe l'unico effetto di mandare automaticamente all'estero, senza un nuovo concorso, a cui dovrebbero obbligatoriamente sottoporsi i vincitori per tornare all'estero, coloro che al tempo del concorso non erano in posizione utile per essere nominati;

se non ritenga inaccettabile, per il mancato rispetto di sentenze giudiziarie ormai esecutive, la pretesa di restituire ai ruoli metropolitani personale della scuola con preavviso di appena qualche settimana

sconvolgendo assetti di vita di intere famiglie, assetti programmati sulla base di date stabilite dal potere giudiziario.

(2-02555)

« Giovanardi ».

*Interrogazione a risposta orale:*

PEZZONI, ABBONDANZIERI, BARTOLICH, FRANCESCA IZZO e OLIVO. — *Al Ministro degli affari esteri.* — Per sapere — premesso che:

in data 28 giugno 2000, la Camera dei deputati ha approvato il testo di legge « Misure per la riduzione del debito estero dei Paesi a basso reddito e maggiormente indebitati »;

in tale provvedimento i crediti vantati dallo Stato italiano possono essere annullati o ridotti o convertiti a condizione che il Paese interessato si impegni a rispettare i diritti umani e le libertà fondamentali, a rinunciare alla guerra come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali a perseguire il benessere ed il pieno sviluppo sociale ed umano, favorendo in particolare la riduzione della povertà;

l'Italia fa parte del *club* di Parigi nell'ambito del quale rappresentanti di Paesi debitori e creditori discutono per definire le condizioni migliori di recupero del credito dello Stato o garantito dallo Stato e di ristrutturazione del debito estero nel settore pubblico dei Paesi che registrano difficoltà nel pagamento del debito al fine di ridurre l'onere del servizio del debito e, contemporaneamente mantenere in atto un flusso di pagamenti, offrendo così ai paesi in difficoltà la possibilità di mantenere la propria credibilità internazionale;

in data 1° giugno 2000 la Vice Presidente del Senato onorevole Ersilia Salvato, ha presentato una interpellanza sulle iniziative del Governo italiano in merito alle irregolarità del processo elettorale recentemente tenutosi in Perù e al rifinan-

ziamento del debito contratto dal governo peruviano con lo Stato italiano —:

rispetto a quali Paesi siano in corso negoziazioni multilaterali e/o bilaterali che vedono coinvolto lo Stato italiano in iniziative di ristrutturazione e/o di riconversione del debito;

a quale ammontare e tipologia di credito si riferiscano;

quali siano situazione, modalità, termini e condizioni delle negoziazioni bilaterali intrapresi a questo titolo dallo Stato italiano con i paesi in via di sviluppo;

quali criteri siano stati e sono alla base dell'avvio di queste negoziazioni;

quale coerenza sia prevista, in esse, tra le regole internazionali che disciplinano il debito estero dei Paesi in via di sviluppo, il quadro dei principi generali del diritto e dei diritti dell'uomo e dei popoli e le condizioni per l'annullamento, la rinegoziazione o conversione dei debiti, in precedenza citate, previste dal testo di legge n. 6662-A;

quali siano, in particolare, motivazioni, situazione e condizioni, ivi incluse le eventuali operazioni di conversione, del negoziato in corso con lo Stato peruviano. (3-06089)

\* \* \*

#### AMBIENTE

*Interrogazione a risposta in Commissione:*

MIGLIAVACCA. — *Al Ministro dell'ambiente, al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere — premesso che:

in diverse aree del Paese si segnalano forti disagi per l'impatto ambientale, in particolare quello acustico, derivante dalla contiguità di infrastrutture autostradali con insediamenti urbani;

che la legge quadro 26 ottobre 1995, n. 447 è strutturata in modo tale che solo l'emanazione di una serie di decreti attuativi possano garantirne l'efficacia;

che non risulta ancora emanata la direttiva del ministero dell'ambiente che ai sensi della sopracitata legge quadro deve dare indicazioni alle società di gestione delle infrastrutture di trasporto al fine del contenimento e dell'abbattimento del rumore;

che tale mancata emanazione consente comportamenti alquanto discrezionali come nella provincia di Piacenza dove la società Satap si è impegnata a fare interventi di contenimento nel comune di Piacenza ma non nel comune di Calendasco dove da tempo è stato segnalato il superamento di limiti accettabili di inquinamento acustico —:

in che tempi il Ministro dell'ambiente intenda emanare la direttiva di cui all'articolo 10, comma 5, della legge n. 447 del 1995;

se il Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, intenda verificare urgentemente la situazione che si è determinata nel comune di Calendasco e adottare le necessarie misure. (5-08111)

*Interrogazioni a risposta scritta:*

CIAPUSCI. — *Al Ministro dell'ambiente.* — Per sapere — premesso che:

sul territorio del comune di Samolaco (Sondrio), in zona destinata dal piano regolatore generale comunale a zona agricola, insiste dal 1985 una discarica autorizzata per rifiuti tossici speciali allora di proprietà della Falck, prima di quegli anni la Falck scaricava direttamente le scorie nelle adiacenze del lago di Mezzola in località Pozzo di Riva;

la discarica risulta autorizzata dalla regione Lombardia e non ancora completata;

l'azienda Falck ha chiuso la sua attività a Novate Mezzola vendendo lo stabilimento dismesso con l'area di pertinenza e la discarica alla Novamet;